

RELAZIONE

1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa dell'Unione, affinché diventi più comprensibile e accessibile ai cittadini, offrendo loro nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa dell'Unione sia chiara e trasparente.

2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha deciso[[1]](#footnote-1) di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni.

3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità[[2]](#footnote-2), sottolineando l’importanza della codificazione, poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto dell'iter di adozione della legislazione dell'Unione.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione del regolamento (CE) n. 1365/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne e recante abrogazione della direttiva 80/1119/CEE del Consiglio[[3]](#footnote-3). Il nuovo regolamento sostituisce i vari regolamenti che esso incorpora[[4]](#footnote-4), preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell’opera di codificazione.

5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in 24 lingue ufficiali, del regolamento (CE) n. 1365/2006 e degli strumenti di modifica dello stesso, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato VIII del regolamento codificato.

ê 1365/2006 (adattato)

2017/0256 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne (codificazione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato Ö sul funzionamento dell'Unione europea Õ, in particolare l'articolo Ö 338 Õ, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[[5]](#footnote-5),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

ê

(1) Il regolamento (CE) n. 1365/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[[6]](#footnote-6) ha subito numerose e sostanziali modificazioni[[7]](#footnote-7). Per ragioni di razionalità e chiarezza è opportuno procedere alla codificazione di tale regolamento.

ê 1365/2006 considerando 1 (adattato)

(2) Le vie navigabili interne rappresentano una componente importante delle reti di trasporto dell'Ö Unione Õ e la promozione dei trasporti per vie d’acqua interne costituisce uno degli obiettivi della politica comune dei trasporti, per ragioni sia di efficienza economica sia di riduzione dei consumi energetici e dell’impatto dei trasporti sull’ambiente.

ê 1365/2006 considerando 2

(3) La Commissione necessita di statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne allo scopo di monitorare e di sviluppare la politica comune dei trasporti nonché gli aspetti riguardanti i trasporti delle politiche concernenti le regioni e le reti transeuropee.

ê 1365/2006 considerando 5 (adattato)

(4) È opportuno che le statistiche Ö europee Õ riguardanti tutti i modi di trasporto siano elaborate con riferimento a concetti e a norme comuni, nell'intento di ottenere la massima comparabilità possibile tra i diversi modi di trasporto.

ê 1365/2006 considerando 6

(5) I trasporti di merci per vie navigabili interne non sono presenti in tutti gli Stati membri, per cui gli effetti del presente regolamento sono limitati agli Stati membri in cui esiste questo modo di trasporto.

ê 1365/2006 considerando 7 (adattato)

(6) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ovvero la creazione di norme statistiche comuni che possano consentire la produzione di dati armonizzati, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello Ö unionale Õ, Ö l'Unione Õ può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato Ö sull'Unione europea Õ. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

ê 1365/2006 considerando 8 (adattato)

(7) Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[[8]](#footnote-8) costituisce un quadro di riferimento per le disposizioni stabilite dal presente regolamento.

ê 2016/1954 considerando 5 (adattato)

(8) Al fine di tenere conto dei progressi economici e tecnici e delle modifiche delle definizioni adottate a livello internazionale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato Ö sul funzionamento dell'Unione europea Õ riguardo alla modifica Ö del presente Õ regolamento al fine di innalzare la soglia della copertura statistica dei trasporti per vie navigabili interne al di sopra di un milione di tonnellate, di adeguare le definizioni esistenti e di prevederne di nuove, nonché di adeguare gli allegati al Ö presente Õ regolamento per tenere conto delle modifiche della codifica e della nomenclatura a livello internazionale o nei pertinenti atti legislativi dell’Unione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio»[[9]](#footnote-9). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

ê 2016/1954 considerando 6

(9) La Commissione dovrebbe garantire che tali atti delegati non comportino un aggravio significativo degli oneri a carico degli Stati membri e dei rispondenti.

ê 2016/1954 considerando 7 (adattato)

(10) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del Ö presente Õ regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione che le consentano di adottare disposizioni per la trasmissione dei dati, inclusi gli standard per l’interscambio di dati, e disposizioni per la diffusione dei risultati da parte della Commissione (Eurostat), nonché di sviluppare e pubblicare requisiti e criteri metodologici intesi a garantire la qualità dei dati prodotti. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[[10]](#footnote-10).

ê 2016/1954 considerando 9 (adattato)

(11) È necessario che la Commissione provveda affinché siano condotti studi pilota sulla disponibilità di dati statistici relativi al trasporto di passeggeri per vie navigabili interne, incluso mediante servizi di trasporto transfrontalieri. L’Unione dovrebbe contribuire a coprire i costi per la conduzione di tali studi pilota. Tali contribuzioni dovrebbero assumere la forma di sovvenzioni concesse agli istituti nazionali e alle altre autorità nazionali di statistica di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 223/2009, e conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[[11]](#footnote-11),

ê 1365/2006 (adattato)

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

**Oggetto**

Il presente regolamento fissa norme comuni ai fini della produzione di statistiche Ö europee Õ relative ai trasporti per vie navigabili interne.

Articolo 2

**Campo di applicazione**

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati relativi ai trasporti per vie navigabili interne sul proprio territorio nazionale.

2. Gli Stati membri in cui il volume totale delle merci trasportate annualmente su vie navigabili interne in qualità di trasporti nazionali, internazionali o in transito è superiore a un milione di tonnellate trasmettono i dati di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

3. In deroga a quanto previsto al paragrafo 2, gli Stati membri in cui non si registrano trasporti internazionali su vie navigabili interne o trasporti su vie navigabili interne in transito, ma il cui volume totale delle merci trasportate annualmente per vie d’acqua interne in qualità di trasporti nazionali è superiore a un milione di tonnellate, trasmettono esclusivamente i dati di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

4. Il presente regolamento non si applica:

a) ai trasporti di merci effettuati da natanti di meno di 50 tonnellate di portata lorda;

b) ai natanti utilizzati prevalentemente per il trasporto di passeggeri;

c) ai natanti utilizzati come traghetti;

d) ai natanti utilizzati esclusivamente per scopi non commerciali dalle amministrazioni portuali o dai poteri pubblici;

e) ai natanti utilizzati esclusivamente per il rifornimento di combustibile o per il deposito;

f) ai natanti non adibiti al trasporto di merci, quali i battelli da pesca, le draghe, i laboratori galleggianti, le case battello e le imbarcazioni da diporto.

ê 2016/1954 Art. 1, punto 1 (adattato)

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 10, riguardo alla modifica del paragrafo 2 del presente articolo al fine di innalzare la soglia, della copertura statistica dei trasporti per vie navigabili interne di cui al medesimo paragrafo per tenere conto dei progressi economici e tecnici. Nell’esercizio di tale potere, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino un aggravio significativo degli oneri a carico degli Stati membri o dei rispondenti. Inoltre, la Commissione motiva debitamente le azioni statistiche previste nell’ambito di tali atti delegati, avvalendosi all’occorrenza di un’analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione degli oneri per i rispondenti e dei costi di produzione, di cui all’articolo 14, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 223/2009.

ê 425/2007 Art. 1, punto 1

Articolo 3

**Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «via navigabile interna»: il corso d’acqua che non costituisce parte del mare, idoneo, in virtù delle sue caratteristiche naturali o dell’intervento dell’uomo, alla navigazione principalmente delle imbarcazioni per la navigazione interna;

b) «imbarcazione per la navigazione interna»: il natante destinato al trasporto di merci o al trasporto pubblico di passeggeri, navigante prevalentemente su vie navigabili interne, in specchi d’acqua protetti oppure nelle acque adiacenti a tali specchi d’acqua o alle zone dove si applicano le normative portuali;

c) «nazionalità dell'imbarcazione»: il paese in cui è immatricolata l'imbarcazione;

d) «trasporto su vie navigabili interne»: il trasferimento di merci e/o di passeggeri a bordo di un’imbarcazione per la navigazione interna, effettuato in tutto o in parte su vie navigabili interne;

e) «trasporto nazionale su vie navigabili interne»: il trasporto su vie navigabili interne tra due porti dello stesso territorio nazionale, a prescindere dalla nazionalità dell'imbarcazione;

f) «trasporto internazionale su vie navigabili interne»: il trasporto su vie navigabili interne tra due porti situati in territori nazionali diversi;

g) «trasporto su vie navigabili interne in transito»: il trasporto su vie navigabili interne attraverso un territorio nazionale tra due porti entrambi situati in un altro territorio nazionale o in territori nazionali diversi, a condizione che nel corso dell’intero viaggio all’interno del territorio nazionale non sia effettuato alcun trasbordo;

h) «traffico idroviario»: lo spostamento di un’imbarcazione su una determinata via navigabile interna.

ê 2016/1954 Art. 1, punto 2 (adattato)

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 10 riguardo alla modifica Ö del primo comma Õ del presente articolo al fine di adeguare le definizioni esistenti o di prevedere nuove definizioni per tenere conto di pertinenti definizioni modificate o adottate a livello internazionale.Nell’esercizio di tale potere, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino un aggravio significativo dell’onere a carico degli Stati membri o dei rispondenti. Inoltre, la Commissione motiva debitamente le azioni statistiche previste nell’ambito di tali atti delegati, avvalendosi all’occorrenza di un’analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione dell’onere per i rispondenti e dei costi di produzione, di cui all’articolo 14, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 223/2009.

ê 1365/2006 (adattato)

Articolo 4

**Rilevazione dei dati**

1. I dati sono rilevati conformemente alle tabelle di cui agli allegati da I a IV.

2. Nel caso menzionato all’articolo 2, paragrafo 3, i dati sono rilevati conformemente alla tabella di cui all’allegato V.

3. Ai fini del presente regolamento, le merci sono classificate conformemente all’allegato VI.

ê 2016/1954 Art. 1, punto 3 (adattato)

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 10 riguardo alla modifica degli allegati per tenere conto delle modifiche della codifica e della nomenclatura a livello internazionale o nei pertinenti atti legislativi dell’Unione europea. Nell’esercizio di tale potere, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino un aggravio significativo degli oneri a carico degli Stati membri o dei rispondenti. Inoltre, la Commissione motiva debitamente le azioni statistiche previste nell’ambito di tali atti delegati, avvalendosi all’occorrenza di un’analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione dell’onere per i rispondenti e dei costi di produzione, di cui all’articolo 14, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 223/2009.

ê 2016/1954 Art. 1, punto 4 (adattato)

Articolo5

**Studi pilota**

1. Entro l’8 dicembre 2018 la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, sviluppa la metodologia adeguata per elaborare statistiche relative al trasporto di passeggeri per vie navigabili interne ivi incluso mediante servizi di trasporto transfrontalieri.

2. Entro l’8 dicembre 2019 la Commissione avvia studi pilota volontari che devono essere effettuati dagli Stati membri fornendo dati che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento sulla disponibilità di dati statistici relativi al trasporto di passeggeri per vie navigabili ivi incluso mediante servizi di trasporto transfrontalieri. Tali studi pilota sono intesi a valutare la fattibilità di dette nuove rilevazioni di dati, i costi delle relative rilevazioni di dati e la conseguente qualità delle statistiche.

3. Entro l’8 dicembre 2020 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati di tali studi pilota. In funzione dei risultati descritti in detta relazione, entro un termine ragionevole, la Commissione presenta, se opportuno, una proposta di modifica al Parlamento europeo e al Consiglio del presente regolamento con riguardo alle statistiche sul trasporto di passeggeri per vie navigabili interne ivi incluso mediante servizi di trasporto transfrontalieri.

4. Il bilancio generale dell’Unione contribuisce, ove opportuno e tenendo conto del valore aggiunto dell’Unione, al finanziamento di tali studi pilota.

ê 1365/2006 (adattato)

Articolo 6

**Trasmissione dei dati**

1. La trasmissione dei dati avviene al più presto possibile e comunque entro cinque mesi dalla fine del relativo periodo di osservazione.

ê 2016/1954 Art. 1, punto 5 (adattato)

2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le disposizioni per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat), inclusi gli standard per l’interscambio di dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 11, paragrafo 2.

ê 1365/2006 (adattato)

Articolo 7

**Diffusione**

Le statistiche Ö europee Õ basate sui dati di cui all’articolo 4 sono diffuse con una cadenza simile a quella stabilita per la trasmissione dei dati da parte degli Stati membri.

ê 2016/1954 Art. 1, punto 6 (adattato)

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le disposizioni in merito alla diffusione dei risultati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 11, paragrafo 2.

ê 1365/2006 (adattato)

Articolo 8

**Qualità dei dati**

ê 2016/1954 Art. 1, punto 7 (adattato)

1. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le prescrizioni e i criteri metodologici intesi a garantire la qualità dei dati ottenuti. Tali atti di esecuzione sono adottati dalla Commissione secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 11, paragrafo 2.

ê 1365/2006

2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a garantire la qualità dei dati trasmessi.

3. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione contenente le informazioni e i dati da questo richiesti al fine di verificare la qualità dei dati forniti.

ê 2016/1954 Art. 1, punto 8 (adattato)

4. Ai fini del presente regolamento, i criteri di qualità da applicare ai dati da trasmettere sono quelli di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.

5. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità, la struttura, la periodicità e gli elementi di comparabilità delle relazioni sulla qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 11, paragrafo 2.

ê 2016/1954 Art. 1, punto 9 (adattato)

Articolo 9

**Relazioni sull’applicazione**

Entro il 31 dicembre 2020, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione, previa consultazione del comitato del sistema statistico europeo, trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, una relazione sull’applicazione del presente regolamento e sui futuri sviluppi.

In tale relazione la Commissione tiene conto delle pertinenti informazioni fornite dagli Stati membri sui potenziali miglioramenti e sulle esigenze degli utilizzatori. In particolare la relazione è intesa a Ö valutare Õ:

a) in rapporto ai costi delle statistiche prodotte, i vantaggi che da esse derivano per l’Unione, gli Stati membri nonché i fornitori e gli utilizzatori di informazioni statistiche;

b) la qualità dei dati trasmessi e dei metodi utilizzati per la rilevazione dei dati;

ê 2016/1954 Art. 1, punto 10 (adattato)

Articolo 10

**Esercizio della delega**

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 2, paragrafo 5, all’articolo 3 e all’articolo 4, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 7 dicembre 2016. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all’articolo 2, paragrafo 5, all’articolo 3 e all’articolo 4, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio».

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, dell’articolo 3 o dell’articolo 4, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

ê 2016/1954 Art. 1, punto 11 (adattato)

Articolo 11

**Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

ê

Articolo 12

**Abrogazione**

Il regolamento (CE) n. 1365/2006 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato VIII.

ê 1365/2006 (adattato)

Articolo 13

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

1. COM(87) 868 PV. [↑](#footnote-ref-1)
2. V. allegato 3, parte A, delle conclusioni. [↑](#footnote-ref-2)
3. Iscritta nel programma legislativo per il 2017. [↑](#footnote-ref-3)
4. Allegato VII della presente proposta. [↑](#footnote-ref-4)
5. GU C […] del […], pag. […]. [↑](#footnote-ref-5)
6. Regolamento (CE) n. 1365/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne e recante abrogazione della direttiva 80/1119/CEE del Consiglio (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 1). [↑](#footnote-ref-6)
7. Cfr. allegato VII. [↑](#footnote-ref-7)
8. Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (Testo rilevante ai fini del SEE e della Svizzera) (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164). [↑](#footnote-ref-8)
9. GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1. [↑](#footnote-ref-9)
10. Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). [↑](#footnote-ref-10)
11. Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1). [↑](#footnote-ref-11)